



Magnifica Comunità di Fiemme - operai forestali

VERSIONE DEL 13/07/2020

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/09/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/01/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2016	31/12/2016	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	31/12/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2020	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. E' previsto, inoltre, il versamento del 100% del TFR maturando anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

² Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/09/2000	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL 10/08/2000
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
01/01/2015	ad oggi	2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL 08/04/2015

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Dal 10/08/2000 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto Collettivo

Aziendale di lavoro degli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto part-time a tempo indeterminato,
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare,
- contratto di formazione e lavoro,
- contratto di apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Decorrenze:

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- CCAL 20/07/2001 Per coloro che aderiranno al Fondo entro il mese successivo alla data di stipulazione del presente accordo integrativo, la contribuzione avrà decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2000.
- Per chi ha aderito entro due mesi dal 10/08/2000 la decorrenza resta ferma a tale data.

CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO PER GLI OPERAI FORESTALI DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

Indice:

25/06/2020 CCAL Accordo personale amministrativo e forestale
09/06/2017 CCAL Accordo per l'anno 2017
08/04/2015 CCAL Accordo per l'anno 2015
gg/mm/2005 CCAL Accordo quadriennio 2004 – 2007
20/07/2001 CCAL Accordo
10/08/2000 CCAL Accordo quadriennio 2000 - 2004

25/06/2020

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE per il personale amministrativo e forestale della Magnifica Comunità di Fiemme

L'anno 2020 il giorno 25/06 fra il rappresentante della Magnifica Comunità di Fiemme a ciò autorizzato dal Consiglio dei Regolanicon propria delibera e la Rappresentanza Sindacale Aziendale [...]

Articolo 1 - Durata dell'accordo

Il presente accordo integrativo di secondo livello ha durata biennale, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. In mancanza di disdetta entro la data di scadenza, esso si intende tacitamente rinnovato.

Articolo 5 - Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il contributo Laborfonds a carico del datore di lavoro viene aumentato da 1,0% a 1,50%.

09/06/2017

ARTICOLO 22 -PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convengono di aderire alle istituite forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Nazionale e Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori Dipendenti in Trentino -Alto Adige, denominato Laborfonds, a contribuzione definita a capitalizzazione individuale).

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro degli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che siano assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale :

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria. Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento. In via transitoria e solo per l'anno 2017 il contributo versato dal datore di lavoro è determinato nell'1,5% della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto ;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento;

- una quota del trattamento di fine rapporto pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento stesso, per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993;
- il 100% del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori con prima occupazione posteriore al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo.

Quanto sopra è la misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico del dipendente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2% -3% -4% -5%- 6% -7% -8% -9% -10%.

In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturato. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

08/04/2015

Contratto collettivo aziendale di lavoro per gli operai forestali della magnifica comunità di Fiemme per l'anno 2015

Il giorno 8 aprile 2015 nella sede amministrativa della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese, tra la stessa rappresentata dallo Scario sig. Giacomo Boninsegna ed il Sindacato FAI CISL, rappresentato dal Segretario Fulvio Bastiani e dai delegati aziendali sigg. Daniele Weber e Federico Vanzo viene stipulato il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO

che sostituisce il precedente Contratto Aziendale del 30 ottobre 2008 e che costituisce unica fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro instaurato con gli operai agricoli assunti dalla Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 22 -PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convengono di aderire alle istituite forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Nazionale e Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori Dipendenti in Trentino -Alto Adige, denominato Laborfonds, a contribuzione definita a capitalizzazione individuale).

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro degli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che siano assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale :

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria. Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento. In via transitoria e solo per l'anno 2015 il contributo versato dal datore di lavoro è determinato nell'1,5% della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto ;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento;

- una quota del trattamento di fine rapporto pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento stesso, per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993;
- il 100% del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori con prima occupazione posteriore al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo.

Quanto sopra è la misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico del dipendente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2% -3% -4% -5%- 6% -7% -8% -9% -10%.

In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturato. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Nell'ipotesi che la piena operatività del Fondo Sanitario Integrativo Territoriale Sanifonds Trentino si raggiunga

nel corso del 2015, le parti si impegnano a discutere ed a valutare l'eventuale iscrizione dei propri dipendenti allo stesso nell'incontro convocato per discutere le successive modalità di rinnovo del Contratto Aziendale di Lavoro.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto viene determinato e corrisposto in conformità alla legge 20 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.

Su richiesta del lavoratore, se operaio a tempo indeterminato, la Comunità potrà corrispondere in via anticipata una quota del trattamento di fine rapporto nei casi, con i requisiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 297/1982.

gg/mm/2005

Articolo 22 - Previdenza complementare

Le parti convengono di aderire alle istituite forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Nazionale e Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori Dipendenti in Trentino – Alto Adige, denominato Laborfonds, a contribuzione definita a capitalizzazione individuale).

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro degli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che siano assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale :

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento;
- una quota del trattamento di fine rapporto pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento stesso, per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993;
- il 100% del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori con prima occupazione posteriore al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo.

E' comunque consentito al lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino ad un massimo complessivo del 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento. (L'opzione del versamento integrativo di cui al presente comma può essere esercitata dal lavoratore sia al momento dell'adesione che in epoca successiva. In tal caso, essa assume validità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta viene presentata.- TESTO AGGIUNTO IN FASE DI RINNOVO DELL'ACCORDO PER GLI ANNI 2004-2007)

20/07/2001

ARTICOLO 6 -PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano di aderire al fondo Regionale Pensione Complementare Laborfonds .

La contribuzione dovuta al Fondo è costituita da :

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR ;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR ;
- una quota del trattamento di fine rapporto pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993;
- per i lavoratori di prima occupazione posteriore al 28/04/1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi

i requisiti di iscrizione al Fondo tale quota è pari al 100%.

Per coloro che aderiranno al Fondo entro il mese successivo alla data di stipulazione del presente accordo integrativo, la contribuzione avrà decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2000.

10/08/2000

ARTICOLO 22 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convengono di aderire alle istituite forme pensionistiche complementari (Laborfonds).

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro degli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che siano assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale :

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto part-time a tempo indeterminato,
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare,
- contratto di formazione e lavoro,
- contratto di apprendistato.

L'adesione è volontaria.

Le contribuzioni al Fondo da parte del lavoratore e del datore sono costituite da :

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR ;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR ;
- una quota del trattamento di fine rapporto pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993;
- per i lavoratori di prima occupazione posteriore al 28/04/1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo tale quota è pari al 100%.

E' comunque consentito al lavoratore di effettuare versanti volontari aggiuntivi fino ad un massimo complessivo del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Con delibera del 4 luglio 2000, ora esecutiva a termini statutari, il Consiglio dei Regolari ha approvato il contratto collettivo aziendale di lavoro per gli operai forestali della Magnifica Comunità di Fiemme, che sostituisce integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro .

Il contratto ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e scadenza il 31 dicembre 2003, e prevede per gli operai la facoltà di aderire a Laborfonds , determinando inoltre le quote contributive e gli elementi retributivi sui quali la contribuzione verrà calcolata .

Per i provvedimenti di competenza si trasmettono, in estratto, gli articoli in materia di trattamento economico e di adesione al Fondo Pensione Complementare .

L'Ufficio del Personale (dott.sa Trettel) è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione .
